



DETERMINAZIONE N. 38/2019

OGGETTO: servizio di riparazione della tubazione dell'acqua di riscaldamento dei fan coils ubicati al piano 1°, lato Dx, corpo D, presso i locali AgID, siti in via Liszt, 21 Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.sa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il bilancio di previsione 2018 e triennio 2018-2020, adottato con determinazione n. 93 del 20 marzo 2018, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti nella relazione del 6 marzo 2018 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2018;

VISTA la determinazione n. 4/2019 del 10 gennaio 2019, avente ad oggetto "Autorizzazione alla gestione provvisoria del budget 2019";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante il "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'art. 36 del suddetto decreto legislativo, che disciplina i contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo, il cui comma 2 prevede che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze; Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ...";

VISTO l'appunto del 24/01/2019 per il Responsabile dell'Area Contabilità, Finanza e Funzionamento, con cui il Responsabile della Logistica e Affari Generali ha rilevato la necessità, per le motivazioni ivi esposte e qui interamente richiamate, di procedere all'affidamento del servizio di riparazione della tubazione dell'acqua di riscaldamento dei fain coils, ubicati al 1° piano, lato destro del corpo D, stanze 114/115, della sede istituzionale dell'AgID, sita in Roma, via Liszt n. 21, avente una durata contrattuale di 3 giorni lavorativi/persona;

CONSIDERATO che, a tal fine, come risulta dal suddetto appunto, è stato richiesto alla società Co.ge.m.i.t. s.r.l., titolare dell'attuale contratto di manutenzione degli impianti termici della sede AgID-ICE, di far pervenire apposito preventivo di spesa n. 014/2019 (acquisito al protocollo AgID con n. 0000932 del 22/01/2019), dal quale risulta un importo pari a € 2.197,59, IVA esclusa;

RILEVATO che, allo scopo di valutare la congruità del suddetto importo, è stata espletata una indagine di mercato informale, alla quale sono state invitate due società, Condim s.p.a. e SoGest s.r.l., le quali, tuttavia, non hanno prodotto alcun preventivo di spesa;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio in oggetto può avvenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

CONSIDERATO che non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze, fermo restando quelli sostenuti dalla Co.ge.m.i.t. s.r.l. per la prevenzione dei rischi specifici della propria attività, secondo le disposizioni richiamate nel d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, come risulta dal citato appunto del 24/01/2019, il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso gli strumenti di Consip s.p.a., in quanto non vi è alcuna offerta per il predetto servizio nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

VISTA la dichiarazione sostitutiva del 29/01/2019, resa dal legale rappresentante della Co.ge.m.i.t. s.r.l., ai sensi degli artt. 46 e 47, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Patto di Integrità sottoscritto dalla Co.ge.m.i.t. s.r.l. il 29/01/2019;

VISTO il Durc on line prot. INAIL_13522957 del 19/10/2018 (scadenza di validità il 16/02/2019), da cui risulta la regolarità della Co.ge.m.i.t. s.r.l. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il Casellario-Annotazioni riservate dell'ANAC (data ricerca 29/01/2019), da cui risulta che l'impresa Co.ge.m.i.t. s.r.l., in sede di istanza di qualificazione SOA, ha prodotto documenti che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni (data primo inserimento 02/11/2007);

RILEVATO che, da accertamenti svolti d'ufficio attraverso la CCIAA di Roma relativa alla Co.ge.m.i.t. s.r.l. (estratto dal Registro delle Imprese in data 01/06/2018), risulta che l'attestazione SOA è stata rilasciata con numero 16940/11/00 il 14/06/2016, con scadenza il 13/06/2021;

CONSIDERATO che il corrispettivo per l'esecuzione delle attività in oggetto è pari a € 2.175,61, IVA esclusa, effettuata la riduzione dell'1% per esonero dal prestare deposito cauzionale sull'importo offerto, pari a € 2.197,59, IVA esclusa;

CONSIDERATO che la spesa per il servizio in oggetto, pari a € 2.175,61, IVA esclusa, trova copertura – come da e-mail dell'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento del 25 e del 28/01/2019 – nel rispetto dei limiti previsti dalla citata Determinazione n. 4/2019 (gestione provvisoria del budget 2019), sul Funzionamento, con l'assunzione dell'impegno provvisorio n. n. 2019/DEF/6032/1;

RITENUTO di approvare la proposta in esame;

DETERMINA

1. Di affidare alla Co.ge.m.i.t. s.r.l. il servizio di riparazione della tubazione dell'acqua di riscaldamento dei fain coils ubicati al 1° piano, lato destro del corpo D, stanze 114/115, della sede istituzionale dell'AgID, sita in Roma, via Liszt n. 21, mediante lettera-contratto, per un corrispettivo pari a 2.175,61, IVA esclusa, per una durata contrattuale di 3 giorni lavorativi/persona, decorrenti dal perfezionamento del contratto.

2. Di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il dott. Paolo Frosoni Responsabile unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Di imputare la spesa complessiva, pari a € 2.654,24, IVA inclusa, nel rispetto dei limiti previsti dalla Determinazione n. 4/2019 (gestione provvisoria del budget 2019), sul Funzionamento, con l'assunzione dell'impegno provvisorio n. n. 2019/DEF/6032/1.
4. Di dare mandato ai competenti referenti dell'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma, 5 febbraio 2019

Teresa Alvaro